



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 7 / 2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE : PIAZZA GARIBALDI, VIA LAME, PIAZZALE DEGLI ALPINI, VIA XXXIII APRILE, VIA ZANIBONI IN OCCASIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO NELLE SEGUENTI DATE: 10/03/2024, 14/04/2024, 12/05/2024, 30/06/2024, 14/07/2024, 08/09/2024, 13/10/2024, 10/11/2024, 08/12/2024

IL RESPONSABILE

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Dosolo (MN) e l'Associazione Stazione Phobia con sede a Campegine (RE) in via della Repubblica n.20, nella persona del suo Presidente Sig. Luca Bertani C.F. 71160350911 per l'organizzazione di un mercatino del riuso che si terrà a cadenza mensile nel centro storico di Dosolo:

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole dell' Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità;

PRESO atto che la predetta manifestazione comporterà un notevole afflusso di partecipanti;

RITENUTO di dover procedere al riguardo;

VISTO l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 18,00 NELLE SEGUENTI DATE: 10/03/2024, 14/04/2024, 12/05/2024, 30/06/2024, 14/07/2024, 08/09/2024, 13/10/2024, 10/11/2024, 08/12/2024 NELLE SEGUENTI VIE:

-Piazza Garibaldi, Via Lame, Piazzale degli Alpini, Via XXIII Aprile, Via Zaniboni ;

di garantire il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali-attività commerciali, in totale sicurezza e lo spazio necessario per il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Il responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di

giorno che di notte secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio di Polizia Urbana del Comune di Dosolo, alla stazione Carabinieri di Viadana.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nell'avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'apposizione della prescritta segnaletica, incaricando dell'esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art. 12 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

Li, 08/03/2024

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)